



Magistrati minorili: nel dubbio sulle competenze si consuma l'attesa del tribunale per la famiglia

DI FRANCESCO MICELA - Vice Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia e consigliere Corte di appello di Palermo

Abuon diritto il secolo scorso è stato definito "il secolo del bambino" per il mutamento profondo che vi è stato nella considerazione della condizione dell'infanzia, che ha avuto il suo culmine nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata da quasi tutti gli stati del mondo.

Non basta però - in ambito minorile come negli altri campi del diritto - che i diritti siano affermati in astratto, ed è compito dell'ordinamento farsi carico della necessità di colmare la distanza - a volte abissale - fra le affermazioni di principio e la realtà pratica, garantendo così la concreta "esigibilità" dei diritti.

È per questo - dalla Convenzione di Lanzarote del 2007 al terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del Fanciullo del 2011 - che l'attenzione degli stati si concentra ormai sempre di più sui profili che riguardano le concrete modalità di attuazione dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti.

In questo campo, il riferimento fondamentale, anche per l'estensione e l'accuratezza che le caratterizza, sono le Linee guida per una giustizia a misura di minore (*child friendly*) tracciate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel novembre del 2010 per assicurare in tutti i procedimenti, giudiziari e non giudiziari, il diritto dei minori all'informazione e all'ascolto, alla rappresentanza legale, alla partecipazione, all'accesso al tribunale e alla protezione anche nella fase successiva alla definizione dei procedimenti.

Proprio a una "giustizia a misura di minore" si è ispirato il XXXII Convegno dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia che si è tenuto a Salerno il 15 e il 16 novembre, dal titolo

«Una giustizia a misura di minore. Giurisdizione specializzata, effettività della tutela, giusto processo».

L'idea portante del convegno è stata quella di offrire un terreno di incontro fra culture e mondi professionali, con la partecipazione di magistrati di tutte le funzioni (anche un componente della Corte europea dei diritti dell'uomo), docenti universitari, avvocati, psicologi, assistenti sociali, per dialogare su un modello di intervento giurisdizionale che coniughi la possibilità di assicurare la tutela effettiva dei diritti dei soggetti vulnerabili con i principi del giusto processo.

In un tempo di cambiamento e di crisi è necessario interrogarsi sul modo di fare giustizia del giudice della persona.

Un giudice terzo, non meno amministratore dell'interesse del minore, né tanto meno suo rappresentante; un giudice che però, nelle forme della giurisdizione e nel rispetto del contraddittorio, non si limiti a rivestire il ruolo di mero garante del rispetto delle regole.

I valori in gioco esigono piuttosto un giudice capace di andare a fondo e di seguire l'evoluzione delle vicende umane sottoposte alla sua attenzione, un giudice attento e competente nella comunicazione, che eserciti l'ascolto empatico dei soggetti coinvolti, primi fra tutti i minori di età, che sia capace di relazionarsi con i servizi e con le strutture di mediazione del territorio e sia in grado di adottare decisioni in tempi ragionevoli, verificandone poi la concreta attuazione.

La strada passa dalla comprensione profonda dei valori in gioco e della connessione fra gli aspetti processuali e la materia sostanziale oggetto della giurisdizione, nella convinzione che un'attuazione appropriata dei principi processuali, piuttosto che costitui-



re un impedimento per le finalità dei processi minorili, può risolversi, al contrario, in una risorsa per la qualità delle decisioni, e quindi per la realizzazione degli obiettivi sostanziali di tutela.

Le questioni si presentano in modo analogo nel settore civile e in quello penale, per il quale vanno rilanciati i valori ispiratori del Dpr 448/1988 che così buona prova ha dato nei venticinque anni trascorsi dalla sua approvazione.

Una giustizia a misura di minore - e più in generale una giurisdizione delle persona, in cui il giudice è chiamato a intervenire in modo individualizzante e flessibile nelle emergenze personali e familiari di un'umanità in continua trasformazione - non può che essere specializzata; specializzazione che non sia però soltanto declinata, ma ricercata e vissuta.

Il significato della specializzazione non può essere ricondotto solo alla composizione mista dell'organo giudicante - pure fondamentale per un approccio multidisciplinare nella comprensione di un soggetto in età evolutiva - e occorre riflettere sia sull'importanza dell'esclusività delle funzioni, che deve caratterizzare tutti i magistrati chiamati a svolgere un ruolo in quest'ambito, sia sul reclutamento e sulla formazione.

Un'effettiva specializzazione non è richiesta del resto soltanto per i magistrati, ma anche per tutti gli altri protagonisti del processo, primi fra tutti gli avvocati, secondo quanto chiedono con forza da tempo le associazioni forensi specializzate.

Ma affinché i diritti dei minori non rimangano merre affermazioni di principio, non basta che gli operatori del diritto svolgano la loro funzione nel modo più possibile adeguato alla loro delicata e complessa funzione.

Occorre che ciascuno faccia la sua parte.

È necessario che, malgrado le ristrettezze economiche, le amministrazioni impieghino risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate nel settore dei servizi, in modo da fornire all'autorità giudiziaria informazioni tempestive e affidabili e una varietà di risorse cui fare ricorso nelle singole situazioni, irriducibilmente diverse l'una dall'altra.

Ed è necessario un impianto normativo che tracci regole chiare alle quali fare riferimento.

Ormai da quasi mezzo secolo - in un clima di attesa indefinita molto simile a quella rappresentata in "Aspettando Godot" - la giurisdizione familiare e minorile vive nella prospettiva dell'istituzione di un tribunale specializzato unico, che dovrebbe concentrare in sé tutte le competenze riguardanti le persone, i minori e le relazioni familiari.

Nel frattempo, non sono state colmate alcune lacune normative su aspetti importanti nell'amministrazione quotidiana della giustizia (manca una disciplina del processo di potestà, che determina fra l'altro gravi incertezze sulla reclamabilità dei provvedimenti provvisori; non vi sono disposizioni sull'esecuzione dei provvedimenti; manca una regolamentazione della mediazione penale minorile e uno specifico regime del trattamento sanzionatorio; non è stato elaborato un ordinamento penitenziario per i minorenni, nonostante le indicazioni date dalla Corte costituzionale...).

A queste carenze si sono aggiunte purtroppo recentemente ulteriori ragioni di disorientamento che stanno incidendo pesantemente nella concreta amministrazione della giustizia familiare e minorile.

La legge 10 dicembre 2012 n. 219, cui va riconosciuto il merito di aver unificato lo stato di figlio, oltre a non prevedere una disciplina pro-

cessuale articolata per i procedimenti di affidamento dei figli dei genitori non coniugati, ha riformulato in modo pressoché incomprensibile l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Si sono così aperti problemi interpretativi di soluzione assai ardua sul riparto delle competenze e si sono determinate rilevanti difformità negli orientamenti dei diversi uffici, con il rischio concreto di un vuoto di tutela per i soggetti di minore età.

Proprio nell'ottica di un'attenzione alla concreta "esigibilità" dei diritti in astratto affermati, è dunque quanto mai urgente un intervento che faccia chiarezza, non potendosi risolvere ogni dubbio con lo strumento dei protocolli, cui pure alcuni tribunali hanno fatto ricorso in sede locale. ■

**È necessaria
un'effettiva
specializzazione
per i magistrati,
ma anche per tutti
gli altri protagonisti
del processo,
primi fra tutti gli avvocati,
ed è indispensabile
un impianto normativo
che tracci regole chiare**

cessuale articolata per i procedimenti di affidamento dei figli dei genitori non coniugati, ha riformulato in modo pressoché incomprensibile l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Si sono così aperti problemi interpretativi di soluzione assai ardua sul riparto delle competenze e si sono determinate rilevanti difformità negli orientamenti dei diversi uffici, con il rischio concreto di un vuoto di tutela per i soggetti di minore età.

Proprio nell'ottica di un'attenzione alla concreta "esigibilità" dei diritti in astratto affermati, è dunque quanto mai urgente un intervento che faccia chiarezza, non potendosi risolvere ogni dubbio con lo strumento dei protocolli, cui pure alcuni tribunali hanno fatto ricorso in sede locale. ■



Per saperne di più:

www.minoriefamiglia.it

